



COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano
Codice ente 11073

Settore Servizi Sociali e alla Persona Ufficio SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Num. 210 del 23-06-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ELEMENTI SPECIFICI DEL COMUNE DI RODANO PER L'AVVIO PROCEDURA DI GARA A LOTTI CON COMUNE DI VIMODRONE SERVIZIO SAD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione C.C. n.13 del 23.01.2017 avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019" è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;
- con Deliberazione di G.C. n. 3 del 30.01.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PEG ANNO 2017: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE" venivano individuati i Capitoli di bilancio affidati alla gestione dei Responsabile dei Servizi per gli effetti di cui agli articoli 183, comma 9, e 185, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

PREMESSO che il Comune di Rodano ha la necessità di affidare, nell'ambito dei Servizi Sociali il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili;

DATO ATTO che, avendo la medesima necessità anche il Comune di Vimodrone, le due Amministrazioni Comunali hanno deciso di porre in essere una procedura aggregata, suddivisa in due lotti: lotto 1 per il Comune di Vimodrone e lotto 2 per il Comune di Rodano. L'espletamento della suddetta procedura è demandato all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano, approvata dai rispettivi Consigli Comunali con deliberazioni n. 66 del 09/11/2015 (Comune di Vimodrone) n. 41 dell'11/11/2015 (Comune di Rodano) e n. 70 del 23/11/2015 (Comune di Cassina de' Pecchi) sottoscritta in data 02/12/2015 e modificata in data 22/05/2017;

PRESO ATTO come nell'ambito della convenzione istitutiva della Centrale unica di Committenza tra il Comune di Vimodrone - Cassina de Pecchi e Rodano, ai sensi dell'articolo 17 della citata convenzione, è normata la fattispecie relativa all'acquisizione di servizi e beni volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati. Ai sensi e per gli effetti del citato art. 17 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di committenza, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vimodrone, è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento per l'acquisizione del servizio di che trattasi volto a soddisfare le esigenze sia del Comune di Vimodrone sia del Comune di Rodano, il quale dovrà rapportarsi con il personale stabilmente operante nell'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza che gestirà la procedura di gara. Successivamente, a seguito del completamento della procedura di gara, il Responsabile dei Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Rodano subentrerà al Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Vimodrone, in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste;

RILEVATO come si sia effettuata una analisi sul particolare fabbisogno del Comune di Rodano e si è predisposto un elaborato, agli atti, contenente le disposizioni specifiche per lo svolgimento del servizio da svolgersi sul Comune di Rodano, che verranno in seguito recepite nell'ambito della determinazione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento del servizio che verrà adottata dal Responsabile unico

dell'acquisizione Dott. R. Panigatti del Comune di Vimodrone. In particolare si sono delineate le condizioni di svolgimento del servizio e di regolamentazione dei rapporti tra il Comune e il soggetto che risulterà affidatario del servizio e si è stimato il dimensionamento economico complessivo del servizio, pervenendo ad un importo pari ad euro € 92.358,00 oltre IVA dovuta per legge, non risultando oneri della sicurezza interferenziali;

RITENUTO quindi di approvare le disposizioni specifiche per lo svolgimento del servizio da svolgersi nel Comune di Rodano, contenute nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di demandare al Rup dell'acquisizione per i due lotti- Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vimodrone Dott. R. Panigatti, l'assunzione della determina a contrarre nell'ambito della quale verrà recepito, nonché demandare all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compresa la richiesta del codice CIG quale convenzione quadro;

DI DARE ATTO che al termine della procedura, ciascun Comune associato interessato dalla presente procedura, e segnatamente il Comune di Vimodrone per il lotto 1 e il Comune di Rodano per il lotto 2 acquisiranno un CIG derivato/figlio, per la fase di esecuzione del contratto, e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e Osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza in essere;

Dato atto come occorra regolarizzare altresì l'aspetto contabile e quindi impegnare per il triennio dal 01/10/2017 al 30/09/2020 l'importo complessivo di € 92.358,00;

VISTO il Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 75 del 29.11.2002, come modificato dalla Deliberazione C.C. n.14 del 07.03.2003;

VISTO il D.Igs n. 50/2016 e s.m.i

VISTO il Regolamento di contabilità comunale, approvato con Deliberazione C.C. n.11 del 18.03.2013, immediatamente esecutiva a termini di legge;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE le disposizioni specifiche per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare da svolgersi in favore degli utenti del Comune di Rodano, contenute nel documento allegato(sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto da recepire all'interno degli atti necessari per l'espletamento della procedura per l'individuazione del soggetto cui affidare detto servizio, in corso di approntamento, che sarà effettuata in forma aggregata con il Comune di Vimodrone. In particolare il RUP unico dell'acquisizione dott. R. Panigatti Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vimodrone individuato ai sensi dell'art. 17 della convenzione CUC in essere, predisporrà la determina a contrarre e successivamente demanderà all'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza secondo quanto sopra indicato in premessa lo svolgimento della procedura.
2. DI APPROVARE i criteri di aggiudicazione come da elaborato allegato (sub B) parte integrante e sostanziale del presente atto da recepire all'interno degli atti necessari per l'espletamento della procedura per l'individuazione del soggetto cui affidare detto servizio
3. DI DARE ATTO che, a conclusione della procedura, il Comune di Rodano per il lotto di propria competenza, subentrerà al Rup del Comune di Vimodrone e acquisirà un CIG derivato/figlio, per la fase di esecuzione, e curerà tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.
4. DI IMPEGNARE complessiva di € 92.358,00 oltre IVA di legge così ripartita secondo il seguente prospetto:

Fornitore	Causale	Importo Iva compresa	Capitolo	Classificazione
	ANNO 2017	€2.112,00 €6.884,40	5130 /5131	12.02-1.03.02.15.009 12.03-1.03.02.15.009
	ANNO 2018	€ 7.497,75 €24.500,00	5130 /5131	12.02-1.03.02.15.009 12.03-1.03.02.15.009
	ANNO 2019	€ 7.497,75 €24.500,00	5130 5131	12.02-1.03.02.15.009 12.03-1.03.02.15.009

	ANNO 2020	€3.984,00 € 20.000,00	5130 /5131	12.02-1.03.02.15.009 12.03-1.03.02.15.009
		Totale	€ 96.975,90	

5. DI DARE ATTO che l'importo relativo all'anno 2020 non può essere impegnato in quanto non esiste il relativo bilancio di previsione , ma se ne terrà conto in sede di formazione del bilancio di previsione 2018/2020;
6. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di verifica di regolarità contributiva.
7. DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. L.vo 18.08.2000 n. 267.

L'oggetto della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, conseguentemente al visto di regolarità contabile, verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, in esecuzione dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.14 del 10.02.2006, per come modificato con Deliberazione G.C. n.118 del 25.10.2006

Il Responsabile Procedimento

Melania Margarito



Il Responsabile del Settore

Margarito Melania



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del comma 4, articolo 151 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000

DETERMINAZIONE N.210 DEL 23-06-2017

Si attesta la copertura finanziaria dell'atto in oggetto proposto.

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Capitolo	N. Impegno	Importo
2017	5131	294	6.884,40
2017	5130	295	2.112,00

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 294

Anno 2018	Capitolo 5131	Importo 24.500,00
Anno 2019	Capitolo 5131	Importo 24.500,00

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 295

Anno 2018	Capitolo 5130	Importo 7.497,75
Anno 2019	Capitolo 5130	Importo 7.497,75

LIQUIDAZIONI

Anno	Capitolo	N. Impegno	N. Liquidazione	Importo

Rodano, 26-06-2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**
Rag. Renata Capitanio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che l'oggetto di questa Determinazione viene affisso all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e per quindici giorni consecutivi, in esecuzione dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.14 del 10.02.2006, per come modificato con Deliberazione G.C. n.118 del 25.10.2006.

Rodano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Imparato Carmela



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Ufficio Servizi Sociali e Alla Persona

Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani e disabili - SAD

CONDIZIONI TECNICHE DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 3 – PERSONALE	8
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	10
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	10
ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	12
ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE	12
ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	13
ART. 9 – RESPONSABILITÀ	13
ART. 10 – ASSICURAZIONE	14
ART. 11 – PERSONALE	15
ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	18
ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	19
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI	21
ART. 15 – PENALITÀ	21
ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO	22



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 19 – RECESSO	24
ART. 20 – FORO COMPETENTE	24
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	24
ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	24
ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	25



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Rodano
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il “Responsabile unico del procedimento” ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Rodano che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Comessa:	il rappresentante dell'appaltatore che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone fragili (di seguito indicato nel presente capitolato come “SAD”) residenti nel comune di Rodano.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, garantendo al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare; ciò permette di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, difficoltà e rischio di isolamento, di favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la qualità della sua vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza e di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione.

Gli obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- Promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- Mantenere la persona nel proprio ambiente di vita;
- Coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate direttamente nella cura assistenziale;
- Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale;
- Offrire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone, rispondendo ad un bisogno che va al di là dell'ordinario svolgimento delle attività di assistenza;

<i>Prestazioni oggetto del servizio</i>	<i>Importi presunti (oltre I.V.A. di legge)</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: gestione del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 92.358,00	100
Importo complessivo presunto del servizio	€ 92.358,00	100

DIMENSIONE DEL SERVIZIO E VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Si stima, sulla base del dato storico dell'ultimo anno, la seguente dimensione dell'appalto:

Funzioni professionali:

- **Operatori ASA/OSS** per presunte **n. 1.669 ore annue**, ripartite negli interventi di assistenza al domicilio di anziani e disabili. Il numero complessivo di ore per il periodo d'appalto dal 01/10/2017 al 30/09/2020 ammonta pertanto a presunte **n. 5.059 ore**



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- **Coordinatore/referente** per presunte **n. 24 ore annue**. Il numero complessivo di ore per il periodo d'appalto dal 01/10/2017 al 30/09/2020 ammonta pertanto a presunte **n. 72 ore**

Nel monte ore vengono **comprese** le ore a diretto contatto con gli utenti e le altre attività, quali incontri di equipe con l'assistente sociale comunale, necessarie per la corretta gestione del servizio, secondo la programmazione concordata con il Comune e dallo stesso autorizzata. Nessuna attività verrà riconosciuta e retribuita se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Comune.

Il valore complessivo dell'appalto è determinato presuntivamente, per tutto il periodo considerato, in **€ 92.358,00 oltre IVA dovuta per legge**.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il valore dell'appalto commisurato all'ora di servizio reso in modo univoco per tutte le figure professionali (operatore ASA/OSS, coordinatore) è **determinato presuntivamente in € 18,00 (IVA esclusa)**.

Il monte ore complessivo indicato per lo svolgimento dell'appalto nel periodo 01/10/2017-30/09/2020 corrisponde a n. 5.131 ore.

Il valore sarà determinato effettivamente in conseguenza dell'offerta economica presentata dall'appaltatore.

Il ribasso dovrà essere effettuato, con le modalità indicate in disciplinare, sull'importo orario; tale quota verrà considerata quale valore di riferimento per tutte le figure professionali coinvolte per il servizio nel suo complesso, pertanto anche per le necessarie funzioni amministrative, di coordinamento complessivo, di attività legate alla sicurezza e quant'altro necessario al pieno adempimento dal parte dell'appaltatore.

Si indicano di seguito i riferimenti che hanno determinato il valore presunto dell'appalto.

Si specifica che il monte ore preventivato è da considerarsi puramente indicativo e potrà subire variazioni in incremento o decremento in relazione ai fabbisogni effettivi determinati dal Comune per ciascuna attività.

L'incremento di prestazione, previa verifica riguardo alle risorse di bilancio, verrà comunicata dal Comune all'appaltatore, concordando con lo stesso le modalità operative per la sua attuazione.

Il decremento di prestazione, a fronte di una diminuita necessità e a insindacabile giudizio del Comune, verrà comunicato all'appaltatore che non potrà vantare al riguardo alcuna compensazione.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Importo complessivo (01/10/2017-30/09/2020) a base d'asta (oltre IVA di legge) e suddivisione nelle annualità						
Suddivisione nelle annualità	n. ore complessive e costi preventivi per le due funzioni	n. ore e costi preventivi per prestazioni asa/oss	n. ore preventive e costi per funzioni di coordinamento			
	Monte ore	€ 18,00	Monte ore	€ 18,00	Monte ore	€ 18,00
Anno 2017 (01/10/2017 31/12/2017)	476	8.568,00	470	8.460,00	6	108,00
Anno 2018 (01/01/2018 31/12/2018)	1693	30.474,00	1669	30.042,00	24	432,00
Anno 2019 (01/01/2019 31/12/2019)	1693	30.474,00	1669	30.042,00	24	432,00
Anno 2020 (01/01/2020 30/09/2020)	1269	22.842,00	1251	22.518,00	18	324,00
Totale	5131	92.358,00	5059	91.062,00	72	1.296,00

Il prezzo su base oraria è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi dati in appalto e attivati secondo le modalità e specifiche indicate nel presente capitolato, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

Il valore economico che verrà espresso dall'appaltatore costituirà il dato che verrà utilizzato per la fatturazione mensile, che sarà quantificata sulla base del costo orario espresso dall'appaltatore, moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte nel mese considerato dalle funzioni ASA/OSS e di coordinamento, comprensive del tempo dedicato al rapporto diretto con l'utenza, alle riunioni di equipe, alla supervisione e al coordinamento, ed alle altre attività. Tutte le attività, per tipologia e durata, dovranno essere concordate con il Comune. La quantificazione e la suddivisione delle ore lavorate andrà rendicontato mediante report compilato dall'appaltatore e dalla stessa allegato alla fattura mensile.

DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari a 36 (*trentasei*) mesi consecutivi, e precisamente dal 01.10.2017 al 30.09.2020

PROROGA TECNICA

La durata del contratto di cui alla presente procedura potrà essere prorogata, mediante provvedimento amministrativo del responsabile di settore, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs n 50/2016



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi di assistenza domiciliare sono costituiti dal complesso di prestazioni in relazione alle esigenze del singolo utente/nucleo familiare, e sono attivati su istanza del richiedente o suo familiare dai Servizi Sociali del Comune di residenza. La Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Per ciascun utente verrà elaborato, a cura dell'assistente sociale comunale, un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), con il quale saranno indicate le possibili attività da erogare. Le attività saranno riconducibili alle seguenti aree:

ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE:

- VESTIMENTA E ALZATA SEMPLICE DAL LETTO
- PULIZIA PER L'IGIENE QUOTIDIANA, COMPRESE PRESTAZIONI DI PEDICURE E MANICURE, AIUTO CURE IGIENICHE PARZIALI E GIORNALIERE (ES. IGIENE DEL VISO, MANI, IGIENE PERIANALE, SOTTOMAMMARIA, SCHIENA, ASCELLE)
- BAGNO ASSISTITO (DOCCIA, BAGNO IN VASCA, IGIENE DEI CAPELLI A LETTO, SPUGNATURA)
- AIUTO NELL'ASSUNZIONE DEL PASTO (RIORDINO CUCINA)

AUTOSUFFICIENZA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA:

- ATTIVITA' DI AIUTO NELLA DEAMBULAZIONE
- AIUTO NELLA MOBILIZZAZIONE DELLE PERSONE ALLETTATE
- ALZATA CON PASSAGGIO LETTO/CARROZZINA
- ACCORGIMENTI PER UNA GIUSTA POSTURA DEGLI ARTI IN CONDIZIONE DI RIPOSO
- AIUTO NELL'USO DI AUSILI UTILI ALL'AUTONOMIA PERSONALE
- RITIRO E CONSEGNA RICETTE MEDICHE A DOMICILIO
- PREPARAZIONE E SUPERVISIONE TERAPIE ORALI SU INDICAZIONE E SUPERVISIONE SANITARIA

PRESTAZIONI ORDINARIE RELATIVE AL GOVERNO DELL'ALLOGGIO:

- IGIENE E PULIZIA AMBIENTALE ORDINARIA ANCHE CON L'AUSILIO DI ELETRODOMESTICI;
- LAVAGGIO E RIORDINO DELLA BIANCHERIA;
- RIFACIMENTO LETTI;
- SPESA A DOMICILIO, APPROVVIGIONAMENTO GENERI DI PRIMA NECESSITA';

PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'AREA DELLA SOCIALIZZAZIONE

- COMPAGNIA E SOSTEGNO ALLA SOCIALIZZAZIONE
- ACCOMPAGNAMENTO PRESSO MEDICO DI MEDICINA GENERALE
- ACCOMPAGNAMENTO E SVOLGIMENTO DI PICCOLE COMMISSIONI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO RODANESE

ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO:



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- EFFETTUAZIONE DI APPOSITE RIUNIONI, GENERALMENTE CON CADENZA BIMESTRALE CON IL REFERENTE DEL SERVIZIO INDIVIDUATO DALLA COOPERATIVA E L'ASSISTENTE SOCIALE COMUNALE PER UN CONFRONTO SU EVENTUALI PROBLEMI E SUI PROGETTI DI CURA IN CORSO;
- COINVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NEL CASO DI RILEVAZIONE DURANTE L'ATTIVITA' DI PROBLEMI NON EVIDENZIATI PRECEDENTEMENTE
- RILEVAZIONE DEI BISOGNI DEGLI UTENTI E DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI, SULLA BASE DI APPOSITE SCHEDE O MEDIANTE ALTRE MODALITA' DI RILEVAZIONE, I CUI CONTENUTI, PROPOSTI DALLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA, ANDRANNO CONCORDATI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- STESURA, DUE VOLTE ALL'ANNO O SU RICHIESTA MOTIVATA DA PARTE DEL COMUNE, DI UNA BREVE RELAZIONE SUI SERVIZI, EVIDENZIANDO LE POTENZIALITA' E LE CRITICITA' DEI MEDESIMI.

Al fine di elaborare il Piano di Assistenza Individualizzato l'assistente sociale comunale effettuerà una visita domiciliare presso l'utente, in collaborazione con il referente individuato dall'organizzazione.

Il PAI individuerà gli obiettivi, le prestazioni richieste e la periodicità degli interventi (tipologia, durata e frequenza delle prestazioni). Sarà cura dell'assistente sociale comunale trasmettere copia del PAI al referente dell'organizzazione che, conseguentemente, organizzerà i piani di lavoro di ogni singolo operatore.

Il coordinatore/referente dell'organizzazione aggiudicataria dovrà:

- Comunicare agli operatori i piani di lavoro, curando il passaggio di informazioni soprattutto nel caso di sostituzioni;
- Assicurare che venga realizzato per ogni utente il piano di lavoro;
- Fornire agli operatori i dispositivi di protezione individuale(es guanti monouso, mascherine, camice) in base alle normative sulla sicurezza;
- Trasmettere mensilmente al comune i piani di lavoro preventivi e consuntivi;
- Assicurare la continuità dei progetti di assistenza in favore dell'utente durante i periodi di ferie dei singoli operatori;
- Partecipare, unitamente al personale asa/oss impegnato nelle prestazioni di assistenza domiciliare, alle riunioni di equipe, organizzate dall'assistente sociale comunale con cadenza solitamente bimestrale e finalizzate ad un confronto su eventuali problemi di natura organizzativa e sui progetti di cura attivi in favore degli utenti.

ORARIO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono garantite per 12 mesi all'anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 13.30 - dal lunedì al venerdì.

I servizi di cui sopra saranno sospesi in concomitanza con le festività civili e religiose.

ART. 3 – PERSONALE

Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere, in conformità inoltre a quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

Data la particolarità egli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto al responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona del comune.

Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal secondo giorno. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il monte ore affidate ad altri operatori in servizio.

La sostituzione del personale dipendente dell'aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo.

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato:

- N 2 operatori ASA/OSS in possesso del relativo attestato di qualificazione regionale;
- N 1 coordinatore/referente in possesso di attestato ASA/OSS e con esperienza di coordinamento di servizi di assistenza domiciliare in favore di persone fragili almeno biennale.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri, e le spese strumentali per la gestione del Servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale e i relativi oneri;
- la gestione amministrativa e contabile;
- le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale, fatta salva l'applicazione - su richiesta dell'appaltatore, oppure della stazione appaltante – dell'incremento o decremento percentuale rilevato dell'ISTAT (indice FOI - dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) decorsi i primi 12 mesi contrattuali; tale incremento o decremento ISTAT avrà effetto contrattuale dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene formalizzata la richiesta da parte dell'appaltatore (o da parte della stazione appaltante), come risultante dalla registrazione al Protocollo Generale della stazione appaltante, escluso qualsiasi effetto retroattivo della richiesta medesima.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda, in proposito, ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'appaltatore. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del settore Servizi Sociale e alla Persona. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escusione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Rodano", intestata all'appaltatore e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscritto dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 6 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 30 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un formale preavviso di 15 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nel medesimo art. 105. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa della stazione appaltante, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte della stazione medesima.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziari, con rivalsa sulla cauzione prestata.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'appaltatore senza consenso della stazione appaltante, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Le cessioni non autorizzate, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore risponde direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni:

- a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'appaltatore stesso;
- b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella disponibilità della stazione appaltante;
- c) utenti del SAD o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro proprietà.

Restano a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'appaltatore stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività, di cui l'appaltatore si fa carico in forza del relativo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio appaltato. Di conseguenza è onere dell'appaltatore accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro con il limite unico di € 600.000,00= (seicentomila/00) per danni a persone, animali e/o cose.

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- 1) essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
- 2) essere riferite specificamente al servizio in questione;
- 3) dovranno coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, arredi ed attrezzature di proprietà della stazione appaltante da parte dell'appaltatore e/o da dipendenti/operatori dello stesso.
- 4) prevedere specificamente l'indicazione che *"tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Rodano"*;
- 5) coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- 6) riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Rodano, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-6).

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio risulti essere un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della stazione appaltante da parte della Compagnia Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ufficio servizi sociali e alla persona – entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la sussistenza della copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, in danno all'appaltatore medesimo.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero, per danni di valore eccedente i massimali assicurati.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi, nonché dell'avvenuta comunicazione del sinistro alla Compagnia di Assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'appaltatore deve:

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo *“Fatturazione e pagamenti”* in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.

11.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, come definito all'art. 3 Parte I.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'appaltatore e subappaltatori.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente capitolato, fisicamente idoneo alle mansioni di svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprerensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti e loro familiari. In particolare deve:

- a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato;
- b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel presente Capitolato. Non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate per iscritto con la stazione appaltante;
- c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- d) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro familiari.

L'appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzi, utensili, documenti nell'esercizio del proprio lavoro.

L'appaltatore, su richiesta motivata della stazione appaltante, è tenuto a sostituire con tempestività, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, gli operatori (dipendenti/collaboratori) giudicati non idonei all'espletamento del servizio.

11.3 – Adempimenti dell'appaltatore

L'appaltatore deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'appaltatore, inoltre, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, prima dell'effettiva assunzione del servizio, l'elenco del personale adibito al servizio, nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dall'Autorità competente. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Il predetto elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

Nella fase di reclutamento del personale, l'aggiudicatario si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire prioritariamente il personale del precedente appaltatore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. L'appaltatore si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro.

L'assunzione del personale già in servizio da parte dell'appaltatore non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore. Per quanto riguarda il personale asa/oss già in servizio con il precedente appalto, si considerano acquisiti i requisiti professionali in quanto lavoratori già attivi da tempo sul servizio, in possesso di titoli formativi e professionali già verificati come idonei nella precedente gestione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'appaltatore deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

11.4 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della stazione appaltante ha attestato che il servizio oggetto dell'appalto non presenta interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ferma restando l'applicazione di tutti gli obblighi, a carico dell'appaltatore derivanti dall'applicazione del predetto D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, in merito all'obbligo di:



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi per la specifica attività prevista dal servizio oggetto di appalto (da presentare alla stazione appaltante prima dell'effettiva assunzione del servizio);
- provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ove rilevati;
- effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori/collaboratori, nonché degli eventuali sostituti, per l'attività specifica oggetto dell'appalto.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'appaltatore si obbliga, ai sensi degli artt. 2,6 comma ,2 lettere a) e b), e comma 3, del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione alla stazione appaltante nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Qualora l'appaltatore sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18, del codice dei contratti pubblici, qualora l'appaltatore sia un RTI:

- a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire – oppure – recedere dal contratto.
- b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore emetterà fattura al termine di ogni mese, in relazione alle ore di prestazione effettivamente erogate.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'appaltatore emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 - commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Rodano sono i seguenti:

Denominazione Stazione appaltante:

Comune di Rodano



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Codice Univoco ufficio:	UFS0UW
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale:	83503550150
Partita Iva:	09179860151
C.I.G.:	

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la stazione appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, invitando l'appaltatore a rettificare o integrare le discordanze rilevate; tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla stazione appaltante non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a proseguire nel servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

I termini di pagamento si intendono comunque sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

La stazione appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'appaltatore, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

13.1 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cattimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene, in sede di pagamento delle relative fatture, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

assicurativi.

13.2 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero, dalle somme dovute ai subappaltatori inadempienti nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

L'applicazione delle eventuali penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle conseguenti penali.

ART. 15 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 ("Esecuzione in danno") e 18 ("Risoluzione del contratto"), nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, la stazione appaltante si riserva di applicare a carico dell'appaltatore una penale variabile da un minimo €. 300,00= (trecento/00) ad un massimo di €. 2.000,00= (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

Per l'applicazione delle penali irrogate all'appaltatore ai sensi del presente Capitolato, la stazione appaltante



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore in relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, la stessa avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata ai sensi del presente capitolato ed in reintegro dell'importo della stessa dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

L'applicazione di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*"Risoluzione del contratto"*)).

Il valore complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa - nel modo ritenuto più opportuno - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune. In tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata – o frazione – di omessa prestazione oggetto del contratto, previa formale contestazione all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'appaltatore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato, ad ogni conseguente effetto.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (“*Penalità*”).

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempire ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'appaltatore, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 19 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliori rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore in materia di appalti di servizi pubblici e dal Codice civile.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore; in particolare, quest'ultimo dovrà far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali e alla Persona una o più marche da bollo (ciascuna da € 16,00), come specificato nella lettera di affidamento.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Melania Margarito

Il Responsabile Del Settore Servizi Sociali e Alla Persona
Melania Margarito

*documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005
e rispettive norme collegate*



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Procedura di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA (PT)	70
OFFERTA ECONOMICA (PE)	30
TOTALE	100

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà determinato PT+PE dove

PT= somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE= somma dei punti attribuiti all'offerta economica

Punteggio tecnico:

Con riferimento all'Offerta Tecnica, il punteggio tecnico è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto di seguito stabilito.

I criteri tecnici sono qui di seguito indicati, dando atto che qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione, abbia a riscontrare la non rispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti nel capitolato, procederà a dichiarare la non valutabilità dell'offerta, che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo della gara.

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA max 70 punti

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata utilizzando il carattere Times New Roman, dovrà essere contenuta in non più di 14 facciate formate A4 (7 fogli) e dovrà essere elaborata secondo la scansione sotto riportata.

Gli elementi di seguito indicati, suddivisi come segue, costituiranno l'oggetto della valutazione dell'offerta tecnica:



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ELEMENTO	CRITERIO MOTIVAZIONALE	PUNTEGGIO MAX PARZIALE	PUNTEGGIO MAX
1) Struttura dell'impresa			20
1.1) Personale ASA/OSS	Verrà valutata la modalità di reperimento, selezione e sostituzione del personale.		3
1.2) Strategie per il contenimento del turn-over e azioni per evitare il burn-out	Verranno valutate le strategie proposte dall'appaltatore per favorire il benessere dei lavoratori e quindi evitare le criticità di turn-over e burn-out		5
1.3) Presenza nell'organizzazione di figure specialistiche di supporto, attinenti alla tipologia di servizio, oltre alle figure già richieste in capitolato, loro ruolo e modalità di integrazione con l'assistente sociale comunale operativa sul servizio.	Verrà valutata la varietà e la congruità delle figure professionali specialistiche proposte, utili ad arricchire ulteriormente l'offerta di servizio al fine di migliorare la qualità della vita ai cittadini in difficoltà, oltre che la modalità progettuale per l'integrazione con il servizio sociale.		7
1.4) Monte ore complessivo (per tutto il periodo d'appalto) delle prestazioni specialistiche indicate alla voce 1.3) offerto gratuitamente dall'appaltatore a supporto del servizio	Verrà valutato il monte ore complessivo offerto gratuitamente per il periodo complessivo dell'appalto, relativo a tutte le figure specialistiche di supporto di cui al precedente punto 1.3)		5
2 Formazione e supervisione, con costi a carico dell'impresa sia per formatori e supervisori che per ore di partecipazione degli operatori			10
2.1) Piano della formazione del personale asa/oss - temi	Verranno valutati i temi proposti per la formazione specifica, e la modalità di organizzazione del piano formativo, escludendo pertanto la formazione obbligatoria riguardo ad es. la sicurezza sui luoghi di lavoro.		5
2.2) Piano della formazione del personale asa/oss - tempi	Verrà valutato il monte ore, relativo al periodo complessivo dell'appalto, del piano di formazione proposto per ogni operatore		5
3) Gestione del servizio			25



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

3.1) modalità di approccio al servizio	Verrà valutato lo specifico approccio della ditta al servizio, con particolare riguardo alle azioni volte alla promozione dell'autonomia dell'utente e alle iniziative specifiche volte a offrire supporto ai familiari.		15
3.2) Gestione casi complessi	Verrà valutata la strategia proposta per la gestione di casi complessi, ad es. situazioni di grave degrado ambientale o di utenti in assistenza domiciliare integrata.		10
4) Organizzazione			15
5.1) Attività di coordinamento amministrativo	Verranno valutati tempi e metodi proposti dall'appaltatore per garantire al Comune un raffronto puntuale ed efficace in merito agli aspetti organizzativi.		5
5.2) Monitoraggio e verifica delle presenze del personale asa/oss	Verrà valutata la facilità d'uso, e nel contempo l'efficacia, degli strumenti proposti per la programmazione e il controllo della presenza degli operatori asa/oss in rapporto diretto con l'assistito.		7
5.3) Documentazione	Verrà valutata la tipologia e l'efficacia degli strumenti proposti per la documentazione in itinere e la restituzione finale		3

Per la valutazione degli elementi di cui alla tabella sopra riportata (1.4 – 2.2) verrà attribuito un **punteggio proporzionale** utilizzando la seguente formula:

monte ore offerto dall'appaltatore

$$\frac{\text{monte ore offerto dall'appaltatore}}{\text{monte ore più alto offerto}} \times \text{punteggio massimo assegnabile} = \text{punteggio attribuito}$$

Per la valutazione di tutti gli altri elementi di cui alla tabella sopra riportata, si rileva che trattasi di "criterio che prevede assegnazione di punteggio discrezionale" vale a dire un punteggio che sarà attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione. In particolare per l'attribuzione di tale punteggio discrezionale, verrà attribuito da ciascun Commissario della Commissione Giudicatrice, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1, secondo la tabella sotto riportata. Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo due cifre decimali ottenute per troncatura della media matematica es. media viene di 90,346 viene troncata in 90,34) dai singoli componenti per ogni criterio (o sub criterio se esistente) che prevede un punteggio discrezionale. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per tale criterio .



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
Sufficiente	<i>Rispondente ai requisiti previsti in Capitolato Tecnico senza elementi migliorativi</i>	0,00
Accettabile	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo</i>	0,25
Discreto	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti</i>	0,50
Buono	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo</i>	0,75
Ottimo	<i>Ampiamente superiore ai requisiti</i>	1,00

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

- 1) Alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio (sia quello che prevede punteggio discrezionali sia quello che prevede un punteggio tabellare) qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio e il sub-criterio stesso; in tale caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il criterio e sub-criterio e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale;
- 2) Alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto 70 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuiti il punteggio in forma proporzionale;
- 3) Alla stesura dei punteggi totali PT risultati per ciascun concorrente ammesso

Punteggio economico :

L'attribuzione dei 30 punti relativi all'offerta economica avverrà in base alla seguente formula calcolata sul ribasso offerto sull'importo omnicomprensivo a base di gara

Formula "bilineare" per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Dove

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i	=	valore del ribasso del concorrente i-esimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X	=	0,80
A_{max}	=	valore del ribasso più conveniente

Il calcolo del punteggio sarà effettuato automaticamente dal Sistema

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- a) aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno un servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili per un unico committente con un monte ore annuo non inferiore a n. 1600 ore;